

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 19 aprile 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO RICORSO A.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINERGY/VALGRANDE DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Valgrande Victoria Intra Calcio di Verbania Trabaso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. RUSSO FRANCESCO, SEGUITO GARA ASD PIANOPOLI/POL. LAUREANESE DEL 10.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 125 del 21.3.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Laureanese di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e in riforma della sanzione ridetermina in 5 giornate la squalifica. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 5167/194 PF12-13 AM/MA DEL 26.2.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Acqui Calcio 1911 Acqui Terme (Alessandria), riducendo la sanzione della penalizzazione da 3 a 2 punti. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN BASILIO PALESTRINA/SAN CESAREO DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 91 dell'8.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Federico Scalingi, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. ORLANDINI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gruppo Sportivo Bagnolese di Bagnolo in piano (Reggio Emilia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio s.r.l. di Seregno (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA PRO CAVESE/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Nuova Cosenza Calcio di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOSI FEDERICO SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Camaiore Calcio A.S.D di Camaiore (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COTRONEO ROCCO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Voghera di Voghera (Pavia) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete